

GIURISPRUDENZA RILEVANTE

Cassazione civile , sez. un. , 13/11/2012 , n. 19702

In tema di compravendita, la disciplina della garanzia per vizi si esaurisce negli art. 1490 ss. c.c., che pongono il venditore in una situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della *actio quanti minoris* o della *actio redhibitoria*. Ne consegue che **il compratore non dispone** - neppure a titolo di risarcimento del danno in forma specifica - **di un'azione di esatto adempimento** per ottenere dal venditore l'eliminazione dei vizi della cosa venduta, rimedio che gli compete soltanto in particolari ipotesi di legge (garanzia di buon funzionamento, vendita dei beni di consumo) o qualora il venditore si sia specificamente impegnato alla riparazione del bene.

Cassazione civile , sez. un. , 03/05/2019 , n. 11748

In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all' art. 1490 c.c., **il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo** di cui all' art. 1492 c.c. **è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.**

Cassazione civile , sez. un. , 11/07/2019 , n. 18672

In tema di compravendita, le **manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore**, compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1 c.c. , costituiscono, ai sensi dell' art. 2943, comma 4, c.c. , **atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi**, di cui all' art. 1495, comma 3 c.c. , con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 9960 del 28/03/2022

La garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una **responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita**, che pone il venditore in **situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione**, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della *actio quanti minoris* o della *actio redhibitoria*. Ne consegue che, essendo dette azioni **fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore**, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019

Sez. 2 - , Ordinanza n. 12337 del 09/05/2023

In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccettuata dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, **incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunciato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.**

Cassazione civile , sez. II , 28/10/2019 , n. 27488

Al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c., l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una **denuncia generica e sommaria**, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura e la entità dei vizi riscontrati.

Sez. 2, Sentenza n. 11046 del 27/05/2016

Il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., **decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa**, sicché,

ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta.

*Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 3926 del 09/02/2023***

L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. **si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto**, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.

*Sez. 2 - , **Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022***

Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può **rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno**, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione.

*Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 36052 del 22/11/2021***

I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa, pertanto, quella di **risarcimento dei danni** relativi.

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 16077 del 28/07/2020***

In virtù dell'operatività del nesso sinallagmatico che connota il contratto di vendita ed in dipendenza degli effetti retroattivi riconducibili alla risoluzione contrattuale (ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., in correlazione con l'art. 1493 c.c.), **nella determinazione del prezzo da restituire al compratore di un'autovettura**, che abbia agito vittoriosamente in redibitoria, **si deve tener conto dell'uso del bene fatto dal medesimo**, dovendosi, sul piano oggettivo, garantire l'equilibrio anche tra le reciproche prestazioni restitutorie delle parti ed evitare un'illegittima locupletazione dell'acquirente, **ove lo stesso abbia continuato ad utilizzare il bene** (ancorché accertato come viziato ma non completamente inidoneo al suo uso), **determinandone una sua progressiva e fisiologica perdita di valore**.